

COMMISSIONE VII

LAVORI PUBBLICI

II.

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 OTTOBRE 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BELLIARDI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	13
Sui lavori della Commissione:	
MASTINO GESUMINO 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21	21
WALTER.	14, 16, 20
CONSIGLIO.	14, 18, 19, 20
CARCATERRA.	14, 16, 18, 20
CACCIATORE.	14, 17, 21
AMENDOLA PIETRO.	16, 21
PRESIDENTE.	16
MATTEUCCI.	17
BENNANI.	18
DE VITA.	18, 19, 20
SCHIRATTI.	19
NOTARIANNI.	20
GIROLAMI.	20
Inversione dell'ordine del giorno:	
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	21
PRESIDENTE.	21
Disegno di legge (Discussione):	
Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata in derivazioni a tensione compresa tra le 100 e le 1000 volt (103)	21
PRESIDENTE.	21
CACCIATORE, <i>Relatore</i>	21, 24, 25, 26
PERLINGIERI.	23, 26
RICCIO.	23, 24
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	23, 24, 25, 26
GIROLAMI.	24
PACATI.	24
BENNANI.	24
CARCATERRA.	25
MASTINO GESUMINO.	26

La seduta comincia alle 10.30.

Sono presenti:

Amendola Pietro, Babbi, Bennani, Bernardinetti, Bontade Margherita, Cacciatore, Carcaterra, Carratelli, Consiglio, Cortese, D'Amico, De Meo, De Vita, Ferrarese, Garlato, Geraci, Girolami, Gotelli Angela, Leonetti, Longoni, Mastino Gesumino, Matteucci, Notarianni, Pacati, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Riccio Stefano, Spataro, Terranova Raffaele.

La Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione nominata dalla Commissione finanze e tesoro della quale sono presenti Schiratti e Walter.

Assiste inoltre il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, Camangi.

CARCATERRA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Castelli Avolio, Guariento, Terranova Corrado e Tambroni.

Sui lavori della commissione.

MASTINO GESUMINO. Vorrei far presente che i lavori potrebbero iniziarsi, limitatamente ai disegni di legge che non comportano mutamento nell'onere finanziario dello Stato; se no, per la legittimità delle nostre deliberazioni, occorre, secondo quanto

disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo 11 del nuovo Regolamento, che la nostra Commissione sia integrata dalla Sottocommissione nominata ogni anno dalla Commissione finanze e tesoro. E da quella disposizione si deve dedurre che le funzioni della nostra Commissione devono essere integrate non da singoli componenti della Sottocommissione finanze e tesoro, ma dalla Sottocommissione, considerata almeno nella maggioranza legale dei suoi membri. Se questo non avviene, non si ha l'integrazione; e quindi mi pare che non sia osservato il Regolamento nella lettera e nello spirito; e non potremmo occuparci dei provvedimenti che comportano aumento dell'onere finanziario dello Stato.

In queste condizioni, ritengo che possiamo iniziare i nostri lavori occupandoci di quei disegni di legge che non portano aumento dell'onere dello Stato, attendendo, per quegli altri, l'intervento della maggioranza almeno dei componenti della Sottocommissione finanze e tesoro.

WALTER. Desidero far rilevare la deficienza esistente nella organizzazione di queste Commissioni.

Faccio parte della Sottocommissione finanze e tesoro, di dodici membri, nominata per la integrazione delle varie Commissioni. Stamani si riuniscono, contemporaneamente, altre due Commissioni, oltre questa. Evidentemente, non possiamo esser presenti tutti e dodici nelle tre Commissioni contemporaneamente. Le Commissioni dovrebbero riunirsi in ore diverse, o in giorni diversi. La maggioranza dei membri della Sottocommissione finanze e tesoro si trova alla nona Commissione, altri si trovano alla decima; qui siamo soltanto in due.

Osservo che questo è un inconveniente al quale bisognerebbe porre rimedio.

CONSIGLIO. Mi permetto di dissentire dalle opinioni dei colleghi Mastino Gesumino e Walter perché il Regolamento parla di integrazione, non di assistenza, non di presenza della Sottocommissione. Quindi, si può ritenere che basti la presenza di un qualsiasi numero di membri della Sottocommissione perché la riunione sia legale. D'altra parte, qual'è la funzione di questa Sottocommissione? Dare la propria assistenza per l'aspetto finanziario del disegno di legge. Quindi si presume che i membri di questa Sottocommissione, o anche un solo membro, siano latori di un esame già fatto dalla Commissione finanze e tesoro, per quello che riguarda l'aspetto finanziario del disegno di legge. Infine, siccome la Sottocommissione integra, cioè viene a far parte

integrante di questa Commissione, essa contribuisce a formare un unico numero legale. Altrimenti dovremmo, ogni volta che procediamo alla votazione, constatare non solo il numero legale della nostra Commissione, ma anche il numero legale della Sottocommissione.

Concludo sostenendo che basta la presenza anche di un solo membro della Sottocommissione finanze e tesoro.

CARCATERRA. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Consiglio, concordando con la sua affermazione che la Commissione può essere composta anche da un numero inferiore a dodici e quindi basterebbe un solo componente per integrare la nostra. Bisogna tenere conto, nel numero dei presenti della nostra Commissione, anche dei membri presenti della Sottocommissione finanze e tesoro per il numero legale. Quando c'è il numero legale della nostra Commissione, integrata anche da uno qualsiasi dei membri della Sottocommissione finanze e tesoro, mi pare che possiamo iniziare i nostri lavori.

MASTINO GESUMINO. Mi pare che stiamo spostando i termini della questione.

CACCIATORE. Io sono d'accordo con il collega Carcaterra. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Mastino sul fatto che le norme aggiuntive per il funzionamento delle Commissioni evidentemente non sono in contrasto con le norme già sancite nel vecchio Regolamento. Queste norme aggiuntive non modificano lo spirito del vecchio Regolamento che all'articolo 6 stabilisce: « Tutti i disegni e le proposte di legge implicanti entrate o spese sono, a cura della Segreteria della Camera, distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame la Camera li ha deferiti, e alla Commissione finanze e tesoro.

Questa, entro un termine che non potrà superare gli otto giorni, o i tre per i progetti di urgenza, a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione degli stampati, darà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie.

Se detti termini decorrano senza invio di alcun parere, si intende che la Commissione finanze e tesoro non ha voluto avvalersi delle facoltà concesse dal Regolamento ».

« Qualora per eccezionale circostanza ecc. ».

Il Regolamento aggiunge che il Presidente della Commissione finanze e tesoro può delegare un membro solo di quella Commissione per spiegare a voce il parere della Commissione stessa. Il Presidente potrà mandare anche il parere per iscritto o potrà inter-

venire personalmente un membro della Commissione.

In base agli articoli aggiuntivi è richiesta la presenza della Sottocommissione finanze e tesoro; però basta un solo deputato, il quale può esprimere un parere personale, oppure quello della Commissione finanze e tesoro, se da essa delegato. Se il deputato che rappresenta la Commissione finanze e tesoro non è in grado di esporre una opinione collegiale, bisogna pensare che la Commissione finanze e tesoro rinuncia alla facoltà concessale dal Regolamento; ma questo non è motivo per fermarci nei nostri lavori. In questo caso noi potremmo deliberare anche se non fosse presente nessuno dei membri della Sottocommissione.

La cosa è importante perché l'ultima volta abbiamo sospeso i nostri lavori su una deliberazione precisa. Abbiamo ascoltato la relazione dell'onorevole Amendola sul disegno di legge per i danni arrecati dall'eruzione del Vesuvio nel 1944 ed abbiamo detto: questa discussione noi non la consideriamo esaurita; e sospendemmo i lavori in attesa dei chiarimenti del Ministro. Quindi non possiamo porre in discussione null'altro, se non quello che abbiamo iniziato l'altra volta. Dobbiamo cominciare dal disegno di legge di cui ci aveva fatto semplicemente la relazione l'onorevole Amendola e innanzitutto cominciamo a prendere atto dell'assenza del Ministro. Noi avevamo stabilito precisamente che dovevamo riprendere la discussione sulla relazione dell'onorevole Amendola alla presenza del Ministro del tesoro. Ora, ci troviamo di fronte ad una situazione veramente irregolare, perché la Commissione finanze e tesoro non ci fa conoscere il suo parere, né sappiamo se il parere espresso dall'onorevole Sullo l'altra volta fosse un parere personale od autorizzato, cioè se egli avesse ricevuto una regolare delega.

Propongo pertanto senz'altro di riprendere la discussione al punto in cui l'abbiamo lasciata l'altra volta.

MASTINO GESUMINO. Spiego meglio il mio concetto: mi pare che il problema non sia stato posto nei suoi termini giuridici precisi. L'obiezione del collega il quale si riferiva per l'interpretazione della norma straordinaria regolatrice di questo straordinario compito alle norme comuni del Regolamento, è erratissima. Stiamo dimenticando che le norme che hanno attribuito alle Commissioni la facoltà legislativa sono norme profondamente innovative di tutto il sistema giuridico costituzionale parlamentare. Quindi sono norme

che devono essere applicate con precisione di criteri e con esattezza di metodo. Quando il collega dice, riferendosi al Regolamento comune, diremo così, che la Commissione finanze e tesoro poteva o non esprimere in un determinato periodo di tempo il suo giudizio o questo giudizio esprimere con un suo membro, non pone la questione nei suoi giusti termini e dimentica che siamo in funzione legislativa e che la composizione degli organi legislativi attiene alla validità costituzionale della formazione della legge. Se il legislatore ha affermato che nella formazione di determinate leggi devono concorrere (si badi, concorrere e non semplicemente essere presenti, integrando la Commissione) determinati altri membri di una Commissione considerata come un tutto organico e non come divisa nei suoi membri; se la legge questo richiede, cioè se la legge cambia l'organizzazione di quella determinata Commissione per questa sua suprema funzione legislativa e dice che questa funzione deve essere esplicata in forme diverse dalle normali, si andrebbe incontro ad una assoluta nullità non osservando questa norma. Allorquando la Commissione, che rappresenta il Parlamento e funziona come Parlamento legislativamente, manca di uno degli organi che la integrano e concorrono a formarla, l'espressione della sua volontà è inefficace, essendo necessario, perché la legge acquisti valore formale, che concorra l'espressione della volontà dell'organo che deve integrarla. Noi quindi oggi emaneremo una legge contro le norme sostanziali e formali previste dal legislatore.

Non si può dire che, in definitiva, cerchiamo un accomodamento di ordine pratico per costituire il numero legale. So che la Presidenza della Camera ha dato la sua interpretazione; e la Presidenza della Camera esprime certo un parere autorevole; ma desidero che questa Commissione esprima anche essa il suo parere giuridicamente motivato, perché si tratta della regolare esplicazione delle sue mansioni legislative. Se la Commissione riterrà che non occorre l'elemento formale, io ritirerò quanto ho detto e la questione sarà risolta. Ma, ripeto, è un problema di fondamentale importanza. Dire che tutto si riduce semplicemente ad includere i membri della Sottocommissione, la quale non è nominata volta per volta, ma una volta sola, e quindi non rappresenta una delega del Presidente all'uno od all'altro membro, per esprimere pareri personali ma è creazione di un organo integrativo, significa voler ridurre questa fondamentale trasformazione della

fonte della legge ad una semplice operazione di verifica del numero legale e cioè a constatare se, unendo i nostri componenti a quelli presenti della Sottocommissione finanze e tesoro, si raggiunga il numero legale. No, la questione è diversa e deve essere risolta come tale. Se è essenziale per legge, per la formazione della legge nuova che la Commissione deve emanare, la sua integrazione da parte di un organo complementare ma indispensabile, non valgono integrazioni numeriche, ma valgono unicamente le concorrenti manifestazioni di volontà, altrimenti la legge sarebbe incostituzionalmente emanata, cioè emanata senza l'osservanza delle forme previste per la sostanza dell'atto, come si dice in termini giuridici.

AMENDOLA PIETRO. Vi sono due distinte questioni. Una è quella dei pareri specifici sui singoli disegni di legge da parte della Commissione finanze e tesoro; l'altra questione è di ordine costituzionale: vale a dire, che non può la Commissione approvare nessun disegno di legge importante una qualsiasi minima spesa se non si sono assicurate, in base all'articolo 81, le relative entrate. Anzi i colleghi ricorderanno che, nella precedente seduta, seppure non espressamente, deplorammo il fatto che i Ministri presentassero questi disegni di legge incostituzionali, e non avessero sentito il dovere di ritirarli fino a quando non avessero sanato la questione delle entrate corrispondenti. Non sospendemmo, ma rinviammo la discussione, con una specie di compromesso, per dar modo all'onorevole Sullo di mettersi d'accordo con il Ministro, il quale sarebbe dovuto oggi venire di personale.

PRESIDENTE. Io ho insistito presso l'onorevole Sullo perché dirimesse questo ostacolo ai nostri lavori, e mi consta che egli ha parlato con il Ministro. Si vede che l'ostacolo, anche da parte del Ministro, non è facile da superare. Sabato l'onorevole Sullo ha detto che il Ministro del tesoro doveva concertare l'esame di questo problema con altri Ministri e che avrebbe inviato una lettera alla Presidenza pregando di soprassedere alle riunioni delle varie Commissioni. Pare che di questa lettera il Presidente della Camera non abbia ancora preso visione.

La questione, pertanto è tuttora insoluta.

AMENDOLA PIETRO. Vorrei continuare le mie osservazioni. Siccome non è ancora risolta questa questione di ordine costituzionale, praticamente oggi non possiamo risolvere nulla.

Per quanto riguarda i pareri specifici della Commissione finanze e tesoro, che viene a integrare, con una rappresentanza di dodici membri, la nostra Commissione, accogliamo pure le ragioni esposte dall'onorevole Mastino nel senso che non sia da seguire l'esempio del Senato ove, siccome la Commissione finanze e tesoro non aveva espresso il suo parere entro 8 giorni, è stato ritenuto che non avesse nessun parere da esprimere, e le Commissioni permanenti hanno legiferato senz'altro. Questo noi non possiamo farlo, ma non possiamo arrivare nemmeno all'estremo di richiedere che siano presenti tutti e dodici i membri della Sottocommissione. Noi potremmo anche stamattina funzionare regolarmente. Vi è solo da risolvere una questione pregiudiziale di ordine costituzionale, che è una *conditio sine qua non*.

WALTER. Non posso pretendere in questa riunione di involgere la responsabilità della Commissione finanze e tesoro. Io posso partecipare a questa seduta, esprimendo il mio pensiero personale, ma non quello della Commissione finanze e tesoro, che non ha esaminato questi disegni di legge, e non ci ha dato nessun incarico.

CARCATERRA. Devo modificare il parere che ho espresso poco fa. Noi siamo ai primi passi dei lavori delle Commissioni, e non fa impressione se ciascuno di noi ritorna sui propri giudizi. Ora, io in parte avevo aderito a quello che aveva detto l'onorevole Cacciatore. Però ho l'impressione che bisogna distinguere. L'onorevole Cacciatore si è riferito all'articolo 6, che non può essere chiamato in causa, perché riguarda i lavori parlamentari, e non quelli delle Commissioni.

MASTINO GESUMINO. Ora si dovrebbe dimostrare che è possibile applicare una norma del regolamento comune a questa nostra funzione specialissima.

CARCATERRA. L'articolo 6 mi pare che riguardi i lavori della Camera e non delle Commissioni. In detto articolo si stabilisce che, se la Camera ha bisogno di un parere della Commissione finanze e tesoro, richiede questo parere; se la Commissione non dà entro un certo numero di giorni questo parere, si ritiene che non abbia voluto darlo, e si procede senz'altro nei lavori. Ma l'articolo 6 è inapplicabile perché riguarda i lavori della Camera e non della Commissione. Per i lavori della Commissione vi sono gli articoli 7, 8 e 11. Nell'articolo 7 si dice, per esempio, che una Commissione può chiedere di essere integrata da un'altra Commissione, e allora lavorano, per così dire, a doppia trazione. Nel-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1948

l'articolo 8 si dice che le sedute di ciascuna Commissione non sono valide, se non sia presente un quarto dei componenti. L'articolo 11 dice che, quando si tratti di oneri finanziari, ogni Commissione è integrata *ope legis* dalla Sottocommissione speciale. Questa Sottocommissione speciale mi pare debba rispondere ai criteri cui rispondono le Commissioni previste negli articoli 7 e 8: vale a dire, bisogna vedere se questa Commissione integrativa è rappresentata legalmente, cioè con un quarto dei suoi membri. In questo senso modifico la mia opinione.

MASTINO GESUMINO. Certamente. Basta la maggioranza legale, quindi il quarto.

CARCATERRA. D'altra parte non è necessario il parere ufficiale, perché l'articolo 11 richiede la presenza dei membri della Commissione i quali non vengono a riferire il parere della Commissione ma a dare un contributo personale al lavoro che si va facendo.

Come conclusione, il mio avviso è che i membri della Commissione integrativa esprimono in questa sede il loro parere; essi fanno parte integrante della Commissione, ognuno con voto personale.

MATTEUCCI. Vi sono due questioni sulle quali dobbiamo decidere. Una è quella sollevata dall'onorevole Mastino e interpretata dagli onorevoli Cacciatore e Carcaterra, i quali mi pare siano venuti ad una conclusione logica. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Carcaterra circa la opportunità che la nostra Commissione consacri questa conclusione in una deliberazione.

Per la seconda questione sollevata dall'onorevole Sullo, in relazione all'articolo 81 della Costituzione, noi deploriamo il fatto che i Ministri stessi presentino dei disegni di legge che non ottemperano a quanto disposto dal terzo comma di quell'articolo: e credo sia necessario far presenti per iscritto alla Presidenza le ragioni per le quali ci è impossibile deliberare, in quanto non possiamo superare, in questa sede, lo scoglio dell'articolo 81. Dobbiamo inoltre pretendere dal Ministro del tesoro che allorché viene presentato un disegno di legge, si indichino i mezzi per far fronte a maggiori spese, a norma della Costituzione.

CACCIATORE. Sono dolente di dovere intervenire ancora, ma mi pare che ci troviamo di fronte ad un problema veramente importante che riguarda il funzionamento della Commissione e quindi l'espletamento del nostro lavoro.

Qui ci sono due problemi. Uno è quello di carattere costituzionale. Anticipando forse quella che è l'idea dell'onorevole Mastino, che condivido, voglio dire che non sono affatto convinto che il disegno di legge che riguarda la spesa di 350 milioni per le eruzioni vulcaniche della Campania cada sotto la sanzione dell'articolo 81 e per questa ragione: perché noi dobbiamo interpretare l'articolo 81 con una certa larghezza, con una certa elasticità. Esiste già un capitolo del bilancio che considera le spese per cause eccezionali.

CONSIGLIO. Questo lo discuteremo dopo.

CACCIATORE. Ad ogni modo, questo ha importanza per i lavori di oggi perché dobbiamo decidere come provvedere se vogliamo riprendere la discussione.

Per quanto riguarda la presenza della Commissione finanze e tesoro, non sono d'accordo con l'onorevole Mastino. Desidero perciò precisare il mio pensiero. La Sottocommissione non deve necessariamente partecipare in corpo ai nostri lavori. La partecipazione dei suoi membri avviene a titolo personale, anche se essi portano qui il pensiero della intera Commissione finanze e tesoro. L'integrazione si realizza aumentando il numero legale.

Se fosse necessario, come sostiene l'onorevole Mastino, la presenza del numero legale della Sottocommissione, dovrebbero essere presenti almeno tre dei suoi membri. Ma allora basterebbe che invece di tre ve ne fossero due per immobilizzare i lavori della intera commissione.

Se nessun membro della Sottocommissione fosse presente, vuol dire che la Commissione finanze e tesoro rinuncia ad esercitare la sua facoltà. Non è possibile, in sede legislativa, quando è stato fissato un ordine del giorno, che questo non possa essere svolto semplicemente perché uno dei membri della Sottocommissione finanze e tesoro non è presente. L'integrazione, così, non sarebbe integrazione oppure si realizzerebbe a rovescio, perché le Commissioni permanenti sarebbero dominate dalle piccole minoranze delle Sottocommissioni. L'integrazione, a mio avviso, significa che si sposta il valore del numero legale. Senza la Sottocommissione di 12 membri il numero legale della nostra Commissione sarebbe di 25 ed invece diventa di 32 per l'aggiunta della Sottocommissione. Ora, anche se fra i 32 presenti non vi fosse nessun membro della Commissione finanze e tesoro, io sostengo che la seduta sarebbe valida e la Commissione potrebbe deliberare. Questa è la mia interpretazione.

BENNANI. Indubbiamente ci troviamo davanti ad una questione di una certa importanza. Si tratta del meccanismo con cui le nostre Commissioni devono funzionare per arrivare a creare le leggi.

Che l'articolo 6 debba essere totalmente escluso dalla discussione in questo momento, come sostiene l'onorevole Carcaterra, secondo me, è dubbio.

Ad ogni modo, osservando attentamente lo spirito ed anche le parole dell'articolo 6 noi ci troviamo davanti a due ipotesi. Una prima ipotesi rende in un certo senso superflua la manifestazione della volontà della Commissione finanze e tesoro; vi sono dei termini fissi entro i quali la Commissione finanze e tesoro deve dare il proprio parere; trascorsi detti termini senza l'invio di alcun parere si intende che la Commissione finanze e tesoro non abbia voluto avvalersi della facoltà concessa dal Regolamento. Se passiamo alla seconda parte dell'articolo 6, vediamo che questa espressione del parere della Commissione diventa integrazione. Ed è inevitabile, perché la legge, per poter camminare, ha bisogno di questo punto di partenza, di questa sua fonte originaria senza la quale la legge viene ad essere invalidata.

Infatti la seconda parte dell'articolo 6 dice: « Se la Commissione competente introduca in un disegno di legge disposizioni che importino nuove entrate e nuove spese, deve trasmettere alla Commissione finanze e tesoro il disegno di legge: e dal giorno dell'invio decorreranno i termini di cui ai precedenti commi ».

Non aggiunge però, come nella prima ipotesi, che se la Commissione finanze e tesoro non esprime il suo parere noi possiamo continuare a camminare, in un certo senso astraendo da quella posizione. Su questo punto tace completamente, il che vuol dire che vigono invece le disposizioni dell'articolo 11, per cui in questa seconda ipotesi è assolutamente necessario che la Commissione finanze e tesoro esprima il proprio parere. La forma con cui questo parere viene espresso è indubbiamente quella dell'integrazione.

Mi pare dunque che senza l'espressione della maggioranza, e quindi del pensiero collegiale della Commissione finanze e tesoro, noi non avremmo la possibilità di deliberare perché la legge potrebbe essere proprio inficiata in quella che è la sua costituzionalità, essendo mancata cioè l'integrazione inevitabile e necessaria per ciò che ha tratto ad aumento o diminuzione di spese. Quindi, a mio parere, nel calcolo della maggioranza, è

indispensabile tener conto anche della presenza della maggioranza della Commissione finanze e tesoro perché, ripeto, senza di questo la legge potrebbe essere inficiata.

CARCATERRA. Noi ci siamo imbarcati in una discussione interessante ma non sono del convincimento che potremmo decidere da soli, perché tutte le altre Commissioni si troveranno nelle stesse nostre condizioni: perciò dovrà essere la Presidenza della Camera che dovrà decidere su questo punto con tutti i Presidenti delle Commissioni. La discussione che facciamo potrà servire per nostra scienza; ma non imbarchiamoci in una votazione la quale potrebbe essere, poi, in contrasto con le decisioni delle altre Commissioni.

MATTEUCCI. Un parere lo possiamo esprimere!

CARCATERRA. Sì, ma solo un parere.

CONSIGLIO. Volevo osservare che dal Regolamento appare, senza possibilità di dubbio, la necessità che di ogni Commissione in sede deliberante, su ogni disegno di legge che comporti un aumento di spese a carico dello Stato, facciano parte membri della Commissione finanze e tesoro. È evidente che nello spirito del Regolamento si vuole che ogni disegno di legge venga esaminato da tutti i punti di vista ed anche da quello finanziario. Il dissenso verte sul numero dei membri, non sulla necessità che la Commissione finanze e tesoro sia presente. Debbo osservare che questa Commissione, nella nomina della sua Sottocommissione per l'integrazione delle altre Commissioni, ha seguito un criterio che oserei definire piuttosto empirico. Infatti, la interpretazione del Regolamento doveva essere fatta prima di tutto dalla Presidenza della Commissione finanze e tesoro.

In ogni caso è opportuno deliberare che si incarichi il nostro Presidente affinché prenda a questo scopo contatti con la Presidenza della Commissione finanze e tesoro ed investa della questione, per l'interpretazione autentica, la Giunta del regolamento, che è la più indicata a fornire l'esatta interpretazione. Si tratta di un problema quanto mai urgente che sarebbe bene risolvere possibilmente nella stessa giornata; altrimenti sarà difficile o addirittura impossibile continuare i nostri lavori.

DE VITA. Mi pare che la disposizione che a noi interessa è proprio quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 11 del Regolamento, che dice: « Quando il disegno di legge importi un aumento dell'onere finanziario dello Stato, la Commissione è integrata da una Sottocommissione di non più di dodici

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1948

membri, nominata ogni anno dalla Commissione finanze e tesoro si trovasse in questo momento presente alla nostra adunanza: è evidente che non potremmo deliberare. Ove fossero presenti due membri, è chiaro che non sarebbero sufficienti perché la disposizione regolamentare ha sancito: « è integrata da una Sottocommissione ». Pertanto quel numero di dodici membri deve avere tutto il suo peso nella determinazione del numero legale. Quindi, essendo presenti in questo momento soltanto due componenti della Sottocommissione finanze e tesoro, la Commissione non può considerarsi in numero legale. Perciò ritengo che in queste condizioni non si possano adottare deliberazioni valide.

SCHIRATTI. La materia è opinabile e permettete che, dopo aver ascoltato col massimo rispetto l'opinione di tutti, esprima modestamente la mia, che è in dissenso cogli onorevoli colleghi della Commissione dei lavori pubblici. Essi, a mio avviso, hanno dato un'eccessiva importanza ai membri della Sottocommissione finanze e tesoro. (*Commenti*). Son proprio io a dirlo e vi darò la dimostrazione — per lo meno lo spero — di quanto vado affermando.

Anzitutto desidero porre un primo quesito: l'integrazione avviene da *corpus* a *corpus*, oppure da membro a membro? L'onorevole De Vita dice che si verifica da *corpus* a *corpus*. No. L'articolo 11 dice: « da una Sottocommissione » e se il collega De Vita si arresta alla dicitura letterale, ha ragione. Però l'articolo 11 adopera questa dizione in rapporto a quanto è stabilito nell'articolo 6-bis che dice: « Per l'esame preliminare degli stati di previsione della spesa dei Ministeri la Commissione finanze e tesoro si suddivide in Sottocommissioni ». Questo è avvenuto e noi della Commissione finanze e tesoro ci siamo suddivisi in quattro Sottocommissioni, ognuna delle quali ha, per così dire, preso possesso di un determinato gruppo di Ministeri. La quarta Sottocommissione, della quale faccio parte con il collega Walter, ha avuto assegnati alcuni Ministeri, quelli del gruppo economico: dell'agricoltura, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, ecc. È intuitivo che quando l'articolo 11 parla di una Sottocommissione, intende dire quella tale Sottocommissione che è competente.

MASTINO GESUMINO. Precisa il numero dei membri nominati volta per volta.

SCHIRATTI. No, abbiamo dato una differente interpretazione. Infatti ci siamo ri-

partiti le funzioni di integrazione con quel determinato criterio.

CONSIGLIO. Allora non corrisponde alla vostra quarta Sottocommissione.

SCHIRATTI. A prescindere dalle ragioni di carattere formale, sono dell'opinione che l'integrazione non avvenga come *corpus*, perché, se così fosse (ma non accetto questa interpretazione) se cioè noi della Commissione finanze e tesoro venissimo non come singoli, ma in qualità di *corpus*, dovremmo anticipatamente radunarci per esaminare tutti i disegni di legge proposti e redigere un verbale dal quale risultasse la nostra volontà collegiale.

SPATARO. In tal modo sarebbe veramente una cosa seria.

SCHIRATTI. Dovremmo poi venir qua e presentare magari una relazione di maggioranza ed una di minoranza esprimenti il parere di questo *corpus*. È chiaro che per ragioni di indole pratica non è possibile accettare una simile strada, perché una siffatta interpretazione porterebbe a una disfunzione assoluta, in quanto, ad esempio, noi componenti della quarta Sottocommissione, avendo la competenza su cinque Ministeri, oltre alle materie di nostra esclusiva competenza, dovremmo sedere giorno e notte per poi venire collegialmente ad esprimere il nostro parere.

MASTINO GESUMINO. Bastano tre membri per la maggioranza legale. Si tratta di due organi che concorrono alla formazione della legge.

SCHIRATTI. Una volta integrati sono identici ed hanno gli stessi poteri.

MASTINO GESUMINO. D'accordo, ma la Commissione deve essere rappresentata dal numero legale di membri, altrimenti non funziona più come Commissione. Non bisogna dimenticare che vi è stata in questo campo una profonda rivoluzione delle norme che regolano la formazione della legge, attraverso l'istituzione di queste Commissioni.

DE VITA. Secondo l'interpretazione dell'onorevole Schiratti, se non vi fosse alcun membro della Sottocommissione finanze e tesoro potremmo deliberare egualmente; il che mi sembra impossibile.

CONSIGLIO. Desidero sottoporre ai colleghi un grave dubbio che mi sorge ora. Indubbiamente, attribuendo potere legislativo alle Commissioni, la Camera ha inteso delegare ad esse la pienezza dei suoi poteri: pertanto noi siamo la Camera stessa chiamata a formare delle leggi. EsercitiAMO, quindi, pienamente e normalmente, le nostre funzioni di deputati. Se, invece, la presenza della Sot-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1948

tocommissione è un vincolo, allora si determina una profonda trasformazione di struttura della nostra Assemblea legislativa. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, perché non siamo più delegati dalla Camera, ma componenti di Camere minori in una Camera maggiore. Per fare un esempio empirico, è come se fossimo Camera e Senato: una data legge non è valida se non è approvata dai due rami. Allo stesso modo, un disegno legislativo non è valido se non è sottoposto ad una Commissione, non è perfezionato in questa sede, se non è approvato da due « sottocamere » che abbiano conservato, sebbene riunite, la loro individualità.

Questo ci induce a chiedere l'interpretazione autentica della Giunta del regolamento, o addirittura una precisazione da parte della stessa Camera. È necessario, in altre parole, rimettere la questione agli esperti e risolverla in sede competente.

MASTINO GESUMINO. Siamo d'accordo. Il coordinamento può avvenire con l'incontro dei presidenti delle diverse Commissioni o con il deferire il problema alla Giunta del regolamento. Sarebbe però utile, secondo il mio modesto parere, che noi esprimessimo la nostra opinione, affinché essa sia vagliata.

BENNANI. Bisogna trovare la forma per trasmettere questa nostra richiesta.

MASTINO GESUMINO. Si può prospettare la cosa così come l'ho esposta, cioè che la nostra Commissione non può deliberare su leggi che importino un aumento di spese se non viene integrata dalla Sottocommissione finanze e tesoro nel numero legale.

CARCATERRA. Questo *de jure condito*; ma può darsi che la Presidenza della Camera possa aggiungere qualche articolo modificativo, perché quanto ha detto il collega Schiratti dal lato pratico è esatto. Credo che con un articolo aggiuntivo si potrebbe giungere alla risoluzione e questa sarebbe forse la via migliore.

SCHIRATTI. Penso che noi membri della Sottocommissione finanze e tesoro, visto che siamo stati designati per integrare la vostra Commissione, diventiamo membri della vostra Commissione *sic et simpliciter*.

WALTER. Per i disegni di legge numeri 80, 102, 109 e 110 è detto che la Commissione sarà integrata dall'apposita Sottocommissione di dodici membri, nominata dalla Commissione finanze e tesoro.

Ora, la Commissione finanze e tesoro, come ha detto l'onorevole Schiratti, ha nominato noi della quarta Sottocommissione. I dodici membri devono far parte delle cinque

Commissioni dei nostri cinque Ministeri. Questi membri sono nominati per venire a formare il numero legale della vostra Commissione o sono nominati per essere presenti come Commissione finanze e tesoro? Se questa mattina non vi fosse stata la convocazione simultanea di tre Commissioni, evidentemente non vi sarebbe stata alcuna discussione. Ma poiché tale situazione si ripeterà continuamente, è indispensabile che la questione venga affrontata e risolta dai Presidenti delle varie Commissioni, d'accordo con l'Ufficio di Presidenza della Camera.

NOTARIANI. L'ultima parte dell'articolo 11 del Regolamento dice: « Quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, la Commissione è integrata da una Sottocommissione di non più di dodici membri, nominata ogni anno dalla Commissione finanze e tesoro ».

Ci dobbiamo fermare al punto in cui si dice: « di non più di ». Non dice l'articolo che devono partecipare tutti i membri (e d'altra parte sarebbe impossibile), né dice che devono partecipare in numero legale. Vi deve essere una rappresentanza di questa Commissione e questa rappresentanza può essere data anche da un solo membro. Con questa rappresentanza è integrata la Commissione.

CONSIGLIO. Questo numero di dodici è stato fissato perché rappresenta un quinto della Commissione finanze e tesoro, per mantenere la proporzione necessaria al rinvio di un disegno di legge alla Camera. Questo dimostrerebbe che la Sottocommissione partecipa in quanto corpo e non in quanto individui.

GIROLAMI. Osservo che potrebbe anche aversi questa situazione: che la Commissione dei lavori pubblici non fosse in numero legale, ma che con la presenza della Sottocommissione finanze e tesoro si raggiungesse il numero legale. In questo caso sarebbe la Sottocommissione finanze e tesoro ad aver maggior peso nella deliberazione che non la Commissione dei lavori pubblici.

L'onorevole Mastino accenna al caso di variazione di spese. Mi sembra invece che la questione investa la sostanza delle nostre facoltà in sede legislativa e non soltanto per il caso di variazione di bilancio o variazione di spese.

CONSIGLIO. Non sono d'accordo.

GIROLAMI. Un'altra Commissione, in situazione analoga alla nostra, ha deliberato di procedere nei suoi lavori senza tener conto della presenza della Sottocommissione finan-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1948

ze e tesoro. Quindi ci troviamo nelle condizioni che ciascuna Commissione va per conto proprio. Si impone assolutamente la necessità che la questione venga risolta e definita ponendo il quesito alla Presidenza della Camera.

MASTINO GESUMINO. Sottoporrei alla Commissione la formulazione del seguente ordine del giorno:

« La Commissione esprime il parere che costituzionalmente non possa deliberare in sede legislativa intorno a disegni di legge che comportano un aumento dell'onere finanziario dello Stato se alla deliberazione stessa non partecipa, integrandola nella sua funzionalità, la Sottocommissione finanze e tesoro legalmente presente.

« Demanda pertanto al Presidente della Commissione di interessare il Presidente della Camera perché si addivenga ad una riforma nell'applicazione della norma all'articolo 11 del Regolamento aggiunto ».

AMENDOLA PIETRO. Mi pare che, così come è formulata, la proposta non risolva la nostra preoccupazione. Se la Sottocommissione volesse sabotarci non avremmo nessuna garanzia: mi pare quindi necessario specificare che dopo un determinato numero di sedute, anche se la Sottocommissione non interviene si può decidere senza di essa.

CACCIATORE. Per dichiarazione di voto, devo affermare di essere contrario all'ordine del giorno Mastino, oltre che per le ragioni generali già da me esposte, anche perché credo che, volendo demandare ad altri la questione, l'organo naturale da interpellare sarebbe la Giunta del regolamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno Mastino.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno con questa variante: dato che, a torto o a ragione, il disegno di legge numero 110 è stato inserito nell'ordine del giorno con l'avvertenza che per il suo esame occorre l'integrazione della Sottocommissione finanze e tesoro, credo sia il caso di iniziare la discussione del progetto di legge numero 103.

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata in derivazioni a tensione compresa tra le 100 e le 1000 volt. (103).

PRESIDENTE. Invito il Relatore, onorevole Cacciatore a svolgere la sua relazione.

CACCIATORE, Relatore. Il disegno di legge che dobbiamo esaminare affronta un problema antico e molto importante. La costruzione delle macchine e delle apparecchiature elettriche nonché la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica risentono nel nostro Paese, da molti anni, degli inconvenienti derivanti dall'uso di diverse frequenze e di svariate tensioni.

Non mi dilungherò in una esposizione tecnica, ma per quanto si riferisce, ad esempio, alle frequenze, vi ricordo l'incidente che si verificò intorno al 1925 nella capitale francese.

In quell'epoca la città di Parigi era divisa in due zone: la zona nord e la zona sud, che erano alimentate elettricamente con frequenze diverse. Si verificò l'incendio di alcuni cavi sotterranei e la parte sud della città rimase isolata e non si poté, durante le riparazioni, alimentarla con la rete elettrica del nord a causa delle differenti frequenze. Accadde così che per circa una settimana tutta una metà di Parigi rimase all'oscuro, senza energia, con le lampade spente ed i motori fermi, mentre nella parte nord brillava molta luce e la vita continuava immutata in ogni suo aspetto. Il fatto increscioso produsse tanta impressione nell'opinione pubblica che il Governo fu costretto ad emanare immediatamente una legge per unificare le due frequenze.

Anche in Italia si è sentito questo bisogno e con la legge del 7 dicembre 1942, n.1745, si è proceduto alla unificazione delle frequenze.

L'Italia si può considerare, dal punto di vista delle frequenze, divisa in tre grandi zone: nelle quali si usano rispettivamente le frequenze di 42, 45 e 50 periodi secondo.

La legge del 7 dicembre 1942 stabilisce di uniformare le frequenze sui 50 periodi, ed è in corso di attuazione. Ma uniformare le frequenze senza uniformare le tensioni significherebbe risolvere solo parzialmente il problema, tanto più che per le tensioni la varietà esistente in Italia è molto più grave che non per le frequenze. Secondo notizie raccolte da tecnici di valore, in Italia esistono più di 20 tensioni, più o meno diffuse.

Le case costruttrici di macchine elettriche sono costrette ad avere pronte in magazzino scorte di tipi diversi di avvolgimenti per motori elettrici, proprio per avere una disponibilità per 24-25 tensioni teoriche che possono essere oggetto di richieste sul mercato.

Queste premesse dimostrano la opportunità e l'utilità del disegno di legge.

Quali sono i vantaggi della normalizzazione delle tensioni? Indicherò i più importanti:

1°) riduzione degli esemplari a magazzino per quanto riguarda le macchine e le apparecchiature;

2°) conseguente riduzione dei costi e dei termini di consegna;

3°) possibilità di trasportare macchinario ed apparecchiature da un impianto all'altro, il che ora non sempre è possibile e rappresenta un inconveniente che si è sentito specialmente durante e nell'immediato dopoguerra nel Mezzogiorno d'Italia quando, essendo l'Italia divisa in due parti, si sono verificate distruzioni in molti stabilimenti ove non è stato possibile sostituire le macchine di altri impianti, perché aventi caratteristiche elettriche diverse;

4°) quindi, il giorno in cui le macchine potessero spostarsi da uno stabilimento all'altro si avrebbe evidentemente, per conseguenza una diminuzione delle riserve che ogni stabilimento deve avere a disposizione e si avrebbe anche una diminuzione del capitale immobilizzato.

In sostanza questo disegno di legge rappresenta un progresso per razionalizzare l'industria elettrica, in tutti i suoi aspetti, nel nostro Paese.

Io sono perfettamente d'accordo sulla scelta fatta riguardo alle tensioni. Le tensioni scelte sono fissate in 125 e 220 volt e in 220-380 volt.

Tali valori corrispondono a quelli già usati in molte altre Nazioni, come Svizzera, Germania, Belgio, Francia, ecc. D'altra parte, bisogna tener conto della particolare situazione del nostro Paese. In Italia, secondo calcoli statistici, che non sono assolutamente esatti ma sono i più accettabili, la situazione sarebbe questa: per gli impianti di luce le tensioni a 125-220 rappresentano oggi il 40 per cento del consumo: di modo che, non vi è dubbio che vi sarà il 60 per cento da trasformare. Però, il 40 per cento rappresenta la maggioranza relativa delle tensioni esistenti oggi nel Paese. Per quanto riguarda gli impianti di forza siamo intorno al 47 per cento.

Ed ora passo ai vari articoli del disegno di legge. Infine accennerò alle conseguenze economiche e finanziarie della normalizzazione. L'articolo 1 riguarda le tensioni normali.

Faccio osservare che questo disegno di legge si riferisce alle tensioni comprese fra i 100 ed i 1000 volt, cioè a quell'intervallo dei valori delle tensioni, che si chiama comunemente delle basse tensioni. Il problema della normalizzazione però non esiste soltanto per le basse tensioni, ma anche per le tensioni più alte ed è chiaro che a questo disegno di legge dovranno seguirne altri, per le tensioni che vanno fino a 10 mila volt ed oltre.

È più facile, dal punto di vista industriale, normalizzare prima le basse tensioni. Per quelle più elevate i problemi sono più complessi. Però noi attendiamo che vengano presto altri provvedimenti di legge per la sistemazione delle altre tensioni, altrimenti non avremmo tutti i vantaggi che ho avuto l'onore di esporvi.

Gli articoli 2 e 3 riguardano rispettivamente le costruzioni di nuove reti di distribuzione e le tensioni consentite in reti esistenti o in costruzione.

Le deroghe temporanee alla legge sono dettate dalla impossibilità di realizzare immediatamente e dovunque le trasformazioni.

Gli articoli 4, 5 e 6 riguardano la trasformazione delle reti a tensioni non normali né consentite; la trasformazione alle tensioni normali delle reti a tensioni consentite; la tensione delle macchine, degli apparecchi e delle apparecchiature da installare nelle reti di distribuzione; gli oneri delle trasformazioni ed applicare le sanzioni.

Mi sembra che dal punto di vista tecnico e giuridico non ci sia altro da dire su questo disegno di legge.

Parliamo degli oneri. Vi sono in Italia delle zone già alimentate a 220, 380, 500 volt con la frequenza di 50 periodi e tali zone sono quelle di Ancona, Bergamo, Bolzano, Genova, Torino, Trento. Si tratta di zone importanti che, salvo situazioni particolari, si trovano probabilmente già in regola. Nelle altre zone occorrerà modificare le connessioni interne degli avvolgimenti fissi dei motori, qualora questi motori abbiano determinate caratteristiche. In quei motori che non abbiano queste caratteristiche, devono essere rifatti gli avvolgimenti.

Intanto, per i motori e per gli apparecchi che questa trasformazione non possono subire utilmente, sarà necessario l'uso degli autotrasformatori, cioè dopo il contatore bi-

sogna porre un apparecchio elettrico che trasformi la tensione. Per gli utenti naturalmente l'introduzione degli auto-trasformatori, sia che si tratti di un impianto di carattere industriale o artigiano, sia che si tratti di uso domestico, implica sempre una perdita di rendimento, che corrisponde ad un maggior consumo. Ora, il problema che vorrei richiamare alla vostra attenzione è quello delle piccole utenze, cioè quelle che usano soltanto le lampadine, o il ferro da stiro o la macchina da cucire con il piccolo motorino; quelle delle piccole industrie e delle botteghe artigiane. Per queste utenze credo che l'onere sarebbe molto gravoso. Ecco perché io sono contrario alla formulazione dell'articolo 7, là dove dice: « ...avranno luogo a cura e spese rispettivamente dei produttori, dei distributori e degli utenti ». Tra gli utenti farei una distinzione. Porre a carico degli utenti bisognosi l'onere della trasformazione sarebbe un danno, che oltre a ricadere su di essi, ricadrebbe anche sulle ditte distributrici, le quali si troverebbero di fronte ad una flessione della curva dei consumi. D'altra parte, se la varietà delle tensioni può considerarsi come un fenomeno di disordine difficilmente imputabile ad un solo settore, non v'è dubbio però che il piccolo consumatore, essendo l'ultimo anello di una catena, è privo di ogni responsabilità.

Per queste ragioni io propongo che le piccole utenze siano fornite gratuitamente delle lampade, dei motori o degli autotrasformatori da parte delle ditte distributrici. Non credo che attribuiremmo alle ditte distributrici un onere molto grave. Siccome la legge stabilisce un periodo di 10 anni per la trasformazione, avverrà che questa in alcune zone si inizierà subito mentre in altre successivamente. Allora, la ditta distributtrice, ove fosse obbligata a ritirare le lampadine nelle zone dove si realizza la trasformazione, e fosse autorizzata a rivenderle nelle zone dove ancora la trasformazione non si realizza, sarebbe in parte compensata della spesa corrispondente alle lampadine nuove.

D'altra parte si eviterebbe la diminuzione immediata del consumo. Naturalmente questo obbligo a carico delle ditte distributrici dovrebbe estendersi ai piccoli motori, entro un limite di consumo da stabilirsi.

Questo è quanto avevo il dovere di esporre. Sono a vostra disposizione per tutti gli ulteriori chiarimenti, ma vi raccomando di volere esaminare con simpatia il problema delle piccole utenze.

PERLINGIERI. In linea generale il progetto è degno di approvazione, perché risponde

ad un criterio di unificazione nel campo tecnico e commerciale che appare sempre più utile, anzi, addirittura necessario.

Vi è tuttavia una considerazione di carattere generale che mi preoccupa e precisamente l'onere delle trasformazioni e le conseguenze che possono portare questi oneri nel campo agricolo, specialmente nel Mezzogiorno. Addossando agli utenti agricoli questo onere, non indifferente...

CONSIGLIO. Specialmente dopo i recenti aumenti.

PERLINGIERI. ...si porrebbe questa classe benemerita in condizioni di assoluto disagio. Non so se sia addirittura necessario disporre diversamente, ma in ogni caso, con senso pratico, mi permetto di sottolineare la necessità che queste trasformazioni, per gli utenti di energia elettrica ad uso agricolo, avvengano sempre col concorso di quei benefici predisposti dalla legge per gli impianti ed i miglioramenti fondiari. In altri termini, si è avuto da parte del Governo un concorso per la spesa di impianti idroelettrici: per la stessa legge si dovrebbero avere gli stessi benefici ai fini della trasformazione id impianti ad uso agricolo.

RICCIO. Mi rendo particolarmente conto delle osservazioni fatte dagli onorevoli Cacciatore e Perlingieri. Certo, le osservazioni non possono non essere guardate con vivissima simpatia perché è giustissimo che specie i piccoli utenti non siano anche gravati dall'onere della trasformazione, ed è giustissimo anche quello che dice l'onorevole Perlingieri circa l'aggravio dell'onere, che sarebbe particolarmente sensibile per gli utenti agricoli.

Pur comprendendo a pieno queste esigenze che rispondono ad orientamenti di giustizia sociale, ho una grande preoccupazione. E quale è questa preoccupazione che sorge sul terreno contingente attuale? Chi ha un po' di esperienza della vita delle società industriali — ed io per ragioni politiche ho dovuto non poche volte contrastare con certe società del Mezzogiorno d'Italia — sa bene che oggi tendono a non dare l'energia. Perché? si è dovuto produrre energia termica in sostituzione di quella idrica.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È un problema che esiste da dieci anni e speriamo che non ci sia più fra tre o quattro anni.

RICCIO. D'accordo.

CACCIATORE, *Relatore*. La situazione è già migliorata.

RICCIO. Io dico: se oggi già troviamo difficoltà ad ottenere l'energia sufficiente per la

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1948

irrigazione, per la illuminazione elettrica, se noi facciamo ricadere questo onere, che nel complesso non è indifferente, sulle società, esse, anche se obbligate alle trasformazioni, certamente tenteranno di sottrarsi agli obblighi di distribuzione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è la società che fa la trasformazione di sua iniziativa; siamo noi che fissiamo il momento opportuno nel quale deve avvenire la trasformazione.

RICCIO. Quindi dobbiamo prevedere il caso che non venga rispettato quest'obbligo, e stabilire una sanzione per le società che non vi ottemperino.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. C'è l'ultimo articolo.

RICCIO. Parla di pene da cento a cinque mila lire!

CONSIGLIO. Bisogna far sì che queste sanzioni siano efficaci.

RICCIO. E una considerazione che integra quella di carattere generale: bisognerebbe conoscere con precisione a quanto ammonta l'onere delle trasformazioni.

GIROLAMI. Una osservazione di natura pratica circa l'utilizzazione delle lampadine in una zona dove in un secondo tempo si fa la trasformazione. Il Relatore crede ciò praticamente possibile. Ma mi permetto di fargli osservare, anzitutto, che si tratta di lampadine usate, quindi suscettibili ancora di un periodo non lungo di uso. Poi vi sarebbero le spese di raccolta, di trasporto ecc. Non credo quindi praticamente attuabile la proposta del Relatore, che si preoccupava di andare incontro alle esigenze dei piccoli consumatori. Il problema, del resto, ha dei limiti molto modesti, perché la spesa dei singoli sarà minima: si tratterà di sostituire tre o quattro lampadine.

Invece, per quanto concerne la trasformazione di apparecchiature, senza dubbio la cosa può avere una importanza molto più grande e costituire un onere ragguardevole. Ma se qui si potessero estendere quelle provvidenze che invoca il collega Perlingieri, cioè il contributo da parte dello Stato, allora, probabilmente, l'onere sarà sopportabile anche dalle piccole aziende agricole.

PACATI. Non vorrei che queste nuove spese che gravano sopra gli industriali elettrici fossero il pretesto per richiedere un aumento delle tariffe; aumento che andrebbe a danno di tutti e specialmente delle classi più povere.

PERLINGIERI. Questo avverrà.

PACATI. Sono convinto che, per quanto riguarda i piccoli proprietari, in realtà il gravame forse non è così alto come si può pen-

sare, in quanto le lampadine fino a 160 volt possono funzionare anche con 125: daranno solo una luce più fioca, un po' più scialba. Si può fare una precisazione per quanto riguarda gli impianti al di sotto di 125.

Sono perfettamente d'accordo per quanto riguarda il contributo dello Stato per le trasformazioni occorrenti per gli impianti agricoli. A me pare, anzi, che si dovrebbe largheggiare in questo settore anche per quanto riguarda le nuove installazioni.

BENNANI. Bisogna tenere presente anche un'altra categoria. Ci sono gli enti pubblici, quali i comuni, gli istituti di beneficenza, ecc. Come bisognerà regolarsi? Dovranno essi sopportare l'onere totale o, trattandosi di enti pubblici e di beneficenza, si praticherà loro un trattamento di favore?

Sarebbe bene che la legge fosse precisa al riguardo.

CACCIATORE, *Relatore*. Le osservazioni dell'onorevole Perlingieri vanno prese in considerazione. Non credo che si possa semplicemente applicare la legge, cui egli alludeva. È chiaro che dobbiamo proporre il problema dal punto di vista delle piccole utenze. Occorre una disposizione chiara e precisa, che non allarghi troppo la esenzione; altrimenti, andiamo incontro ai rischi, cui si è riferito l'onorevole Riccio. Per cui credo anch'io necessario di esaminare la questione dei piccoli proprietari, dei contadini consumatori, ma bisogna stabilire dei limiti. Se diciamo: tutti coloro i quali usufruiscono delle agevolazioni per miglioramento agricolo — non ho presente in questo momento quella legge — ho l'impressione...

Una voce. C'è la graduazione.

CACCIATORE, *Relatore*. Allora bisogna scegliere il grado fissato da quella legge, che corrisponda al limite delle piccole utenze.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dall'onorevole Riccio non c'è dubbio che le società hanno dei loro interessi da tutelare; e sappiamo con quale energia li tutelano.

Però, anzitutto, la situazione generale della produzione di energia elettrica nel nostro Paese va migliorando. Possiamo essere sicuri che nel periodo di dieci anni continuerà a migliorare, anche perché le condizioni obiettive per questo miglioramento esistono.

D'altra parte, c'è da fare appunto una proposta, quella di aggravare le sanzioni. Nella mia relazione questo mi era sfuggito. Ma sono d'accordo. Le sanzioni stabilite dall'articolo 219 della legge 11 dicembre 1933, sono troppo esigue, specialmente in riferimento al valore attuale della moneta.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1948

Trovo esatte le osservazioni fatte dall'onorevole Girolami. Vorrei precisare che io non ho indicato quel sistema come unico sistema; l'ho dato a titolo di esempio. Il problema è di fare un trattamento differenziato per le piccole utenze; e la piccola utenza si stabilisce in base a determinati limiti di consumo.

Il pericolo dell'aumento delle tariffe c'è, ma questo problema dev'essere regolato dai poteri del Ministro dei lavori pubblici, il quale, nel presentare questo disegno di legge, si è dovuto rendere conto...

FERRARESE. È scritto: « sentito il Ministro per l'industria ed il commercio »; è troppo poco.

CACCIATORE. *Relatore*. È detto: « di concerto col Ministro di grazia e giustizia e col Ministro dell'industria ed il commercio ».

Mi pare che le tariffe elettriche dipendano dal Ministero dei lavori pubblici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dal Comitato interministeriale dei prezzi.

CACCIATORE, *Relatore*. Questo fa parte della politica generale del Governo.

Se il Governo presenta un disegno di legge di questo genere, deve essere deciso ad impedire una ripercussione artificiosa nel settore delle tariffe. Spero che l'onorevole Sottosegretario voglia darci assicurazioni.

Riguardo al problema posto dall'onorevole Bennani, gli Enti pubblici, in sostanza, o sono produttori o sono distributori.

BENNANI. Hanno obbligo di cambiare lampadine nelle reti di illuminazione pubblica.

CACCIATORE, *Relatore*. In generale sono le società distributrici quelle che cambiano le lampadine.

TERRANOVA RAFFAELE. No, i comuni sono obbligati a consegnare le lampadine agli assuntori della luce.

CACCIATORE, *Relatore*. In tal caso gli Enti locali dovranno usufruire delle esenzioni che saranno stabilite a favore delle piccole utenze.

TERRANOVA RAFFAELE. La Società mediterranea ha contratti tipo per tutti i comuni e sono contratti abbastanza esigenti.

CACCIATORE, *Relatore*. In ogni modo, mi permetto di concludere in questi termini: il problema della distribuzione degli oneri è molto serio e trova eco unanime in tutta la Commissione.

Avevo in animo di presentare alla Commissione proposte concrete con formulazione giuridica, ma nel dubbio che il problema non fosse preso in considerazione favorevolmente, me se sono astenuto.

Ora la Commissione potrebbe nominare un piccolo Comitato per lo studio di questo problema.

Mi pare che siamo tutti d'accordo sulla questione generale delle piccole utenze; si tratta di studiarne i diversi aspetti, quali quelli segnalati dagli onorevoli Perlingieri e Bennani.

Questo piccolo Comitato, che io propongo di costituire, studiato il problema, potrebbe portare nella prossima seduta proposte di emendamenti o di articoli aggiuntivi.

CARCATERRA. Vorrei pregare il Governo perché inviti gli uffici legislativi dei singoli Dicasteri a rispettare di più la forma, anche quella stilistica, nella stesura dei disegni di legge.

Noi rappresentiamo la élite del Paese. Non possiamo varare disposizioni, che lascino a desiderare dal punto di vista della forma giuridica e stilistica.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non potrei dare, sul momento, che risposte generiche ai colleghi che hanno chiesto precisazioni e espresso dei dubbi; per cui riterrei più opportuno che io potessi portare qui, alla prossima seduta, tutti i dati, che potranno eventualmente o tranquillizzare e fare scomparire certe preoccupazioni o confermarle. Lascio naturalmente alla Commissione di decidere in un senso o nell'altro.

Mi limito soltanto a rappresentare queste considerazioni di carattere generale.

È vero che una trasformazione di questo genere porta una piccola scossa agli interessi dei vari utenti; è inevitabile, è insito proprio nella natura del provvedimento. Quando si vuole rimettere ordine in un settore così vasto, come quello della distribuzione della energia elettrica, è chiaro che non ci si può sottrarre a certi oneri, che saranno più o meno equamente distribuiti a carico degli utenti, dei produttori e dei distributori. E per questo che per l'unificazione delle frequenze si è stabilito un termine di dieci anni. È un termine così lungo, che deve consentire di smorzare il più possibile questa scossa, che sarebbe formidabile se, invece di dieci anni, si dicesse 10 giorni. Si suppone che le utenze che si andranno creando in questo periodo di 10 anni avranno tutta la possibilità di adeguarsi alle nuove norme. E si presuppone che, nel giro di dieci anni, certi strumenti e certe macchine vadano esaurendosi, fino alla morte naturale o quasi. Sarebbe il caso ideale che alla fine del periodo tutti gli apparecchi avessero esaurito la loro efficienza; ma ciò evidentemente non sarà. Comunque, in generale, il periodo di dieci anni ha lo scopo di smorzare il

disagio, di ridurlo in proporzioni sopportabili per tutti.

Questa è la considerazione unica, in risposta a tutte le obiezioni di carattere generale: per tutte le installazioni future, gli utenti, sapendo della esistenza di questa legge, predisporranno apparecchiature e strumenti in conformità alle nuove disposizioni.

CACCIATORE, Relatore. Non possono, fino a quando non vi è la trasformazione.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Siamo d'accordo che tutto è relativo. Però faccio notare che nell'articolo 6, salvo la deroga all'articolo 3, in tutte le reti di distribuzione esercite alle tensioni di cui alla presente legge potranno installarsi soltanto macchine, apparecchi, (lampade escluse) ed apparecchiature, idonei per l'alimentazione alle tensioni normali stabilite dall'articolo 1.

Dovendo installare un nuovo motore, si installerà quel motore che potrà essere confacente alla nuova tensione, con opportuni accorgimenti.

Resta il problema delle lampadine. In fondo, si tratta di un onere molto modesto; si tratta per ogni utente di cambiare poche lampadine. Le lampadine, del resto si fulminano con tanta facilità, anche in conseguenza di questo disordine nella distribuzione, per cui spesso le tensioni attuali non sono quelle che dovrebbero essere!

Si tratta di una questione che, nel complesso è di dimensioni notevoli, ma nelle singole applicazioni pratiche è di dimensioni modeste. La stessa considerazione vale anche per gli impianti agricoli: i motori installati per pompe hanno vita limitata; quindi entro i dieci anni si potrà provvedere alla loro graduale sostituzione.

Circa lo stile nella stesura dei disegni di legge, richiamerò l'attenzione del Ministero.

Accetto volentieri l'idea di non decidere subito nel merito di questo disegno di legge, anche perché, oltre alle considerazioni di ordine generale, ritengo che, rinviando la discussione alla prossima seduta, sarò in grado di fornire dati, che potranno tranquillizzare o confermare certe preoccupazioni.

PERLINGIERI. Per quanto riguarda il problema degli utenti, non è esatto che a favore di essi giochi il termine di dieci anni. La trasformazione non è fatta di concerto fra produttore, distributore e consumatore. Ad un certo momento la società elettrica produttrice o distributrice cambia i suoi impianti e l'utente deve modificare i suoi apparecchi.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'articolo 4 dice: « Tutte le

tensioni diverse da quelle normali fissate dall'articolo 1 e da quelle consentite dall'articolo 3 dovranno essere trasformate alle tensioni normali, entro i termini e con le modalità che verranno stabilite, con successive disposizioni, dal Ministro dei lavori pubblici ».

Quindi, il produttore non può cambiare di sua iniziativa; la trasformazione deve avvenire soltanto nei termini e con le modalità fissate dal Ministero, il quale terrà conto di tutti gli inconvenienti.

PERLINGIERI. Nella Campania un utente si è visto costretto a cambiare i propri motori.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il tutore dell'utente è il Ministero, il quale si è riservato la facoltà di intervenire.

PERLINGIERI. Nel campo agricolo gli utenti sono alla mercé dei produttori e dei distributori di energia. In agricoltura, si deve irrigare al momento opportuno; molte società approfittano di questa esigenza a scadenza fissa. Chiedendo che gli utenti agricoli godano dei benefici già concessi per gli impianti a scopo agricolo, mi pare di non aver chiesto nulla di nuovo.

Né si può fare distinzione fra piccoli e grandi utenti, perché la graduazione dei bisogni è già fatta nella legge. È un campo delicatissimo.

Non possiamo dare ulteriori oneri all'agricoltura che ha bisogno di aiuti.

MASTINO GESUMINO. Mi pare che siamo tutti d'accordo sulla opportunità che i colleghi, i quali hanno osservazioni specifiche da fare, ne discutano col Relatore, in modo da portare alla prossima seduta i risultati concreti, sui quali noi delibereremo.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Vorrei pregare il Relatore, il quale farà da collettore di tutte le segnalazioni, di compiacersi di comunicarmi con un certo anticipo il risultato di queste discussioni, in modo che io sia in grado di rispondere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio.

(È approvata).

Rinviamo anche le votazioni a scrutinio segreto, iscritte all'ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,10.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO